

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Sezione Tributaria
Riferimento	9252 del 03.04.2019
Dispositivo	
La quota di ammortamento di un bene materiale strumentale è fiscalmente deducibile anche per le annualità durante le quali non ne sia stato possibile l'utilizzo.	

COMPENDIO

La CTR aveva negato la deducibilità delle quote di ammortamento, facendo riferimento all'**art. 102 comma 1** del TUIR, ai sensi del quale *"le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di **entrata in funzione del bene**".*

La Corte ha invece accolto il ricorso del contribuente con riferimento all'OIC 16 che stabilisce *"il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti **temporaneamente non utilizzati**".*

Ne deduce la Corte che la quota di ammortamento è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un *factum principis*, non ne sia stato possibile l'utilizzo.

NOTA BENE: La pronuncia si riferisce al regime fiscale **previgente** alle modifiche apportate al TUIR dal **DL 244/2016** convertito e alla conseguente estensione del principio di derivazione rafforzata art. 83 Tuir.